

ALLEGATO "A1"

"PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI UNA CAVA DI ARGILLA IN LOCALITA' CASCINA TALPONE "

COMUNE DI CAMBIANO(TO)

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: Ditta Industria Laterizi Carena S.p.A.

1. PRESCRIZIONI RELATIVE AD ADEGUAMENTI PROGETTUALI

1.1

Prima dell'autorizzazione comunale trasmettere al Comune ed alla Provincia uno '*Schema di regimazione delle acque meteoriche*' eventualmente corredato da una breve relazione esplicativa, che illustri sia il bacino di raccolta sia il percorso delle acque dallo stesso al Rio Rurà ed espliciti la modalità di gestione delle acque meteoriche, il volume del bacino di raccolta, e il recapito delle acque in caso di pompaggio verso aree esterne.

1.2

Prima dell'autorizzazione comunale, per mitigare l'impatto visivo dell'attività dal ricettore denominato "A" dovrà essere realizzato un impianto di filari di alberi di media grandezza e di arbusti di specie autoctone rappresentative del territorio locale, con l'attenzione di mantenerli a fine coltivazione, in sintonia con lo studio del disegno paesaggistico rappresentato dall'assetto vegetazionale del recupero ambientale della cava. Tale filare dovrà essere posizionato in adiacenza al limite dell'area in disponibilità in corrispondenza dei lati ovest e nord del mappale 179 del Foglio n. 4; a tal fine prima del rilascio della autorizzazione comunale dovrà essere consegnata al Comune, alla Provincia di Torino e all'ARPA, una tavola che identifichi il posizionamento del filare e nella quale siano indicate le specie da mettere a dimora.

1.3

Entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Pianificazione e Gestione attività estrattive della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria in cui siano indicati il posizionamento di almeno 3 ulteriori capisaldi nell'area in rinnovo e ampliamento ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo

2. PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

2.1

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale e Attività Estrattive.

2.2

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale dovranno essere realizzati, all'interno dell'area in disponibilità, due piezometri in prossimità di ciascun pozzo idropotabile, lungo la direzione di deflusso in prossimità dell'isocrona 180 gg.

2.3

Poiché l'intera zona ricade in area ZVN (zona a vulnerabilità di nitrati) è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari ai sensi del d.p.g.r. 15/R 11/12/2006 allegato B.

2.4

Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree a destinazione agricola in modo da evitare la formazione di zone intercluse.

2.5

L'esecuzione dei lavori di **rinnovo** sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Cambiano, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.4 (p.p.c.c.): 230, 231, 232, 233, 234, 235p, 243p, 239, 238, 237, 236, 241, 242, 246p, 247p, 250p, 168p, 253p, 254p, 255, 270, 256, 257, 208p, 204p, 203p, 202p, 201p, 200p.

L'esecuzione dei lavori di **ampliamento** sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Cambiano, richiesti dalla Ditta istante:

Foglio n.4 (pp.cc.): 179, 180, 181, 182, 183, 166, 184, 185, 186, 187, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 205, 190, 191, 192, 193, 194, 163, 196, 197, 198, 199, 317, 243p, 245, 235p, 248, 249, 251, 252, 206, 208p, 204p, 203p, 202p, 201p, 200p, 246p, 247p, 250p, 168p, 253p, 254p,

Foglio n.8 (pp.cc.): 131, 132, 133.

2.6

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile;

2.7

La massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno **1 m** al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica. Sia rilevata mensilmente la quota della falda in almeno due piezometri ubicati in posizione significativa rispetto al sito estrattivo;

2.8

L'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m;

2.9

Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza di rispetto non inferiore a **60 m** dall'edificio posto nel settore nord-occidentale dell'area in ampliamento; tale distanza deve essere misurata a partire dal confine della proprietà privata;

2.10

I lavori di scavo devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

2.11

Le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 30° sessagesimali;

2.12

La profilatura delle scarpate dovrà essere ottenuta esclusivamente con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;

2.14

La volumetria massima estraibile non superi i **729.450 m³**;

2.15

La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

2.16

Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante opportune canalette di raccolta, come da progetto presentato, al fine anche di impedirne il ruscellamento all'interno dell'area di cava, dove lo strato di terreno filtrante risulterà ridotto;

2.17

In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

2.18

Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A.- Pianificazione e gestione attività estrattive della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica ed i risultati del monitoraggio mensile sulla falda di cui al **punto 1.3**;

2.19

Sia eseguita in corso d'opera una valutazione, presso i ricettori, del clima acustico derivante dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche, in assenza ed in presenza delle lavorazioni di coltivazione, fornendo indicazioni sulla quantità e tipologia dei mezzi impiegati e sulla classe acustica attuale o prevista presso i ricettori individuati, in modo da poter verificare il rispetto del livello differenziale e dei limiti acustici normativi di riferimento. I risultati del suddetto monitoraggio siano presentati, all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE AI FINI DEL RECUPERO AMBIENTALE

3.1

La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze previste in progetto, nelle immediate vicinanze dello scavo e venga rimessa a dimora con una potenza minima di **50 cm** non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;

3.2

Le scarpate nella configurazione finale presentino inclinazioni non superiori a 25° sessagesimali. Si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

3.3

I lavori di recupero **sull'area oggetto di ampliamento e sull'area oggetto di rinnovo** devono essere realizzati secondo le fasi progettuali e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione su tutte le aree rese immediatamente disponibili;

3.4

Le scarpate previo riporto di terreno vegetale siano rinverdate a mezzo di semine e successivo impianto di specie arbustive al fine di ottenere un loro reinserimento nel contesto ambientale.

Le aree piane siano recuperate come previsto in progetto.

3.5

Vengano eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o impianti (lavorazioni, concimazioni ecc...).

3.6

Negli interventi di recupero ambientale devono essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;

3.7

Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

3.8

Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre** anni dalla scadenza dell'autorizzazione;

3.9

In seguito al rilascio dell'autorizzazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, dovranno essere realizzati due piezometri in prossimità di ciascuno dei due pozzi idropotabili, compresi all'interno del perimetro dell'isocrona dei 180 giorni.

Entro 45 giorni dall'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Comune, alla Provincia di Torino ed all'Arpa una cartografica che riporti l'ubicazione dei piezometri stessi.

3.10

Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

3.11

La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti **1.3, 1.15, 1.16**, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

3.12

In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa, relativamente al progetto di ampliamento presentato, sia fissato in **EURO 758.000**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto **b1 e c2** delle prescrizioni generali.

3.13

La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.

4. PRESCRIZIONI TECNICHE AI FINI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE

4.1

In merito **all'impatto acustico** si dovrà prevedere:

- 1) una verifica *in operam*, con lavorazioni di scavo in piena attività, dei livelli presentati nella relazione e di conseguenza il rispetto dei limiti prescritti dal Dpcm 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- 2) le lavorazioni svolte ad una distanza inferiore a 100 metri rispetto al ricettore "A" dovranno essere effettuate dopo le ore 10.00 e per non più di un'ora al giorno;
- 3) nel caso in cui la verifica di cui al punto 1) evidenzia un superamento dei limiti normativi, (in special modo del ricettore sensibile denominato "A"), dovranno essere realizzati ulteriori interventi di bonifica acustica (esempio: dune di terra riportata, barriere acustiche, ...)

4.2

In merito al monitoraggio delle acque sotterranee, la ditta dovrà produrre, tramite i piezometri in prossimità di ognuno dei due pozzi idropotabili, di cui al punto 3.9 compresi all'interno del perimetro dell'isocrona dei 180 giorni, un'analisi qualitativa annuale delle acque afferenti ai pozzi stessi.

I monitoraggi di qualità delle acque dovranno essere eseguiti secondo le modalità e tempistiche seguenti indicate da Arpa Piemonte e di seguito riportate.

Frequenza dei campionamenti

Si prevede una cadenza annuale su entrambi i pozzi piezometrici, attraverso il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

Le analisi dovranno essere eseguite sui seguenti parametri.

Parametri di base per i controlli periodici

Durezza totale	Cloruri	Nitriti
Potassio	Magnesio	Nitrati
Calcio	Solfati	Silice
Sodio	Ione Ammonio	COD
Arsenico	Rame	Tensioattivi anionici
Cadmio	Zinco	Tensioattivi non ionici
Cromo totale	Alluminio	Benzene
Mercurio	Ferro	Toluene
Nichel	Manganese	Antiparassitari totali
Piombo	Idrocarburi totali	

Dei parametri proposti non si ritengono indispensabili: colore, odore, idrocarburi policiclici aromatici e tutti i controlli biologici.

4.3

Nel caso di sversamento accidentale di olii, idrocarburi o altri inquinanti sull'area in coltivazione, data la possibilità del loro convogliamento, ad opera delle acque meteoriche, nelle zone più prossime ai pozzi idropotabili, dovranno essere attuate le seguenti operazioni:

- ✓ Rimozione immediata dei terreni contaminati
- ✓ Comunicazione entro 24 ore dall'evento all'ARPA, al Comune, all'ATO3 ed all'ente gestore dei pozzi
- ✓ Effettuare entro 10 giorni dall'evento le analisi qualitative sopra indicate e ripeterle successivamente a distanza di 60 e 120 giorni.
- ✓ Effettuare ogni altra operazione che verrà indicata dalle autorità competenti.

Si richiede, di concordare con l'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

5. PRESCRIZIONI GENERALI

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
- 1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;
- c) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:
- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
 - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- d) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

6. ADEMPIMENTI

All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori,

onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.

Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione